



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Edizione 31 ottobre 2011

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ART. 1 OGGETTO	5
ART. 2 PRINCIPI GENERALI	6
ART. 3 SOGGETTI E PROGETTI DESTINATARI DI CONTRIBUTI	7
ART. 4 EROGAZIONI PLURIENNALI	8
ART. 5 DOCUMENTO PROGRAMMATICO-PREVISIONALE	8
ART. 6 PROGETTI DELLA FONDAZIONE	9
ART. 7 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	9
ART. 8 DOMANDE DI CONTRIBUTO	10
ART. 9 ESAME DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	11
ART. 10 ORGANI CONSULTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	11
ART. 11 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	12
ART. 12 DELIBERAZIONE DEI CONTRIBUTI	12
ART. 13 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DELLA FONDAZIONE	13
ART. 14 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	13
ART. 15 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI	14
ART. 16 RAPPORTO ANNUALE	14
ART. 17 PUBBLICIZZAZIONE	14
ART. 18 DECORRENZA E NORMA TRANSITORIA	15

Art. 1
Oggetto

In conformità a quanto previsto dallo Statuto (art.5 comma 2), la Fondazione adotta il presente Regolamento per:

- disciplinare, attraverso la definizione di specifici criteri, le fasi relative all'individuazione, alla selezione ed alla pianificazione degli interventi da realizzare nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti (art.3 comma 2 dello Statuto);
- precisare le modalità e gli strumenti operativi da impiegare nella fase realizzativa degli interventi, onde assicurare:
 - massima trasparenza alla propria attività;
 - scelte adeguatamente motivate;
 - piena tutela degli interessi contemplati nello Statuto;
 - efficienza nell'utilizzazione delle proprie risorse;
 - efficacia ai propri interventi.

Gli specifici criteri definiti per ciascun settore di intervento sono di riferimento e guida per gli Organi della Fondazione che, secondo le rispettive competenze, agiscono per la realizzazione degli scopi statutariamente previsti:

- l'Organo di Indirizzo, che determina gli obiettivi e le priorità per l'attività della Fondazione, nonché i programmi annuali e pluriennali della stessa;
- il Consiglio di Amministrazione, che predispose il Documento Programmatico-Previsionale pluriennale ed annuale, propone i programmi pluriennali di intervento e compie tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione degli obiettivi istituzionali della Fondazione come sopra determinati.

Art. 2
Principi generali

“La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza” (art.3 comma 1 dello Statuto).

La scelta dei settori rilevanti e di quelli ammessi è effettuata dall'Organo di Indirizzo in occasione della predisposizione del Documento Programmatico-Previsionale pluriennale ed annuale sulla base di preordinati studi (art.3 comma 3 dello Statuto). Conformemente allo Statuto (art.2 comma 2), la Fondazione può effettuare interventi anche fuori dell'ambito nazionale per iniziative di carattere umanitario.

La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di propria competenza, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno solo dei settori rilevanti come sopra individuati. Di ciò si deve tenere conto nella definizione periodica di programmi pluriennali predisposti dopo adeguati accertamenti di fattibilità.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative (per semplicità, **progetti**, nel prosieguo).

La Fondazione promuove inoltre propri progetti, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altri Enti e Istituzioni, ivi compresi quelli da essa direttamente costituiti.

La Fondazione può realizzare i propri interventi nei settori rilevanti anche in forma di impresa o mediante società controllate solo ove queste operino in via esclusiva per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione medesima in detti settori (art.4 comma 3 dello Statuto).

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art.15 della Legge 11/8/1991 n.266 (legge-quadro sul volontariato).

Gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità di intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dall'Organo di Indirizzo, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri Enti e Istituzioni operanti nello stesso ambito territoriale (art.4 comma 7 dello Statuto).

La procedura per la concessione di contributi è disciplinata, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, esclusivamente dal presente Regolamento e dalle relative deliberazioni attuative adottate dal Consiglio di Amministrazione.

La scelta dei progetti e dei soggetti destinatari di contributi avviene sulla base:

- del principio di trasparenza;
- della piena corrispondenza con i fini della Fondazione;
- della meritevolezza e del rilievo sociale sia del richiedente che del progetto;
- di un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.

Art. 3

Soggetti e progetti destinatari di contributi

Possono essere destinatari di contributi esclusivamente:

- soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge e quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 1, lett.i) della Legge 23/12/1998 n.461 e successive modificazioni ed integrazioni;
- progetti aventi un indiscusso valore sociale e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento, tenuto conto dell'entità del contributo, del settore verso cui è rivolto, nonché dell'ambito territoriale di operatività.

I beneficiari dei contributi devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
- b) operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolto il contributo;
- c) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso:
 - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
 - l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

Non sono ammessi contributi, diretti o indiretti, a favore di:

- persone fisiche, con l'eccezione di erogazioni volte all'assegnazione di borse di studio;
- enti con fini di lucro;
- imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali, delle imprese sociali di cui alla Legge 13/6/2005 n.118 e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991 n.381 e successive modificazioni ed integrazioni;
- partiti o movimenti politici;
- organizzazioni sindacali o di patronato;
- soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Art. 4
Erogazioni pluriennali

La Fondazione orienta la propria attività su una programmazione a carattere pluriennale, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, il rispetto del principio di economicità della gestione e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata.

In tale prospettiva, privilegia i contributi a favore di interventi che si concludono entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un livello elevato di autonomia economica.

Gli interventi pluriennali si esauriscono, di norma, entro il mandato degli Organi deliberanti. Possono interessare anche anni successivi, purché in misura non superiore complessivamente ad un decimo dell'ammontare prudenzialmente stimato delle risorse disponibili per ciascuno di tali anni.

Gli interventi pluriennali sono definiti per *tranches* contributive da imputare all'esercizio corrispondente. L'erogazione dei contributi successivi al primo è condizionata al positivo apprezzamento dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato e delle verifiche effettuate.

Art. 5
Documento Programmatico-Previsionale

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Organo di Indirizzo approva il Documento Programmatico-Previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni formulate dall'Organo di Indirizzo medesimo.

Il documento annuale si colloca nel quadro di riferimento definito dalla programmazione pluriennale, tenendo conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, delle strategie generali, degli obiettivi da perseguire, delle priorità e degli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statuari.

Al fine di rendere più efficace ed organica l'azione della Fondazione, il documento può, per il periodo di riferimento, limitarne l'intervento ad alcune porzioni del territorio di operatività nonché a taluni settori o sotto-settori fra quelli tempo per tempo definiti dallo stesso Organo di Indirizzo.

Per il perseguimento delle proprie finalità statuarie, la Fondazione opera mediante:

- interventi diretti, ovvero promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri enti mantenendone la *leadership*;
- iniziative concordate con soggetti terzi o comunque presentate ed accolte al di fuori dei bandi;
- iniziative da bando, conseguenti all'accoglimento di richieste presentate da soggetti terzi a valere sui bandi tempo per tempo emanati dalla Fondazione.

Art.6

Progetti della Fondazione

La Fondazione può promuovere e realizzare propri progetti (interventi diretti), nonché definire accordi per la concessione di contributi ad iniziative di terzi di particolare rilievo per il territorio di riferimento.

Per ciascuno di tali progetti devono essere definiti, gli obiettivi da perseguire, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche impegnate (anche in prospettiva pluriennale).

Prima dell'avvio di tali progetti il Consiglio di Amministrazione può realizzare studi di fattibilità degli stessi. Per la realizzazione dello studio di fattibilità la Fondazione può valersi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate.

Art.7

Bando per la concessione di contributi

Sulla base di quanto stabilito nel Documento programmatico-previsionale, il Consiglio di Amministrazione predispose uno o più bandi e ne cura la pubblicizzazione. In casi eccezionali, motivati da particolari situazioni di necessità o urgenza, il Consiglio di Amministrazione può decidere di approvare nuovi bandi nel corso dell'anno o di destinare contributi anche a domande pervenute oltre i termini fissati nei bandi stessi.

Ciascun bando deve contenere:

- a) una sintetica descrizione della Fondazione e della sua attività istituzionale;
- b) l'indicazione dell'indirizzo, anche di posta elettronica, e dei numeri di telefono e di fax della Fondazione;
- c) l'indicazione di un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando e non inferiore a 30 giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda, nonché le relative modalità di trasmissione;
- d) i giorni della settimana e l'orario in cui è possibile accedere agli uffici della Fondazione per acquisire informazioni;
- e) i settori nei quali devono essere realizzati i progetti per i quali è richiesto un contributo, il relativo ambito territoriale, gli obiettivi specifici perseguiti dalla Fondazione e le linee guida che essa intende privilegiare;
- f) i requisiti che i soggetti interessati devono necessariamente possedere per la presentazione della domanda;
- g) le attività cui la Fondazione non intende destinare contributi;
- h) l'indicazione che le decisioni della Fondazione in merito ai contributi sono insindacabili;
- i) la documentazione richiesta ai soggetti interessati, con l'indicazione dei casi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione, nonché gli eventuali oneri posti a loro carico in relazione al ricevimento del contributo;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- j) l'indicazione che la Fondazione effettua un controllo successivo sui contributi deliberati e può sospendere in ogni momento o revocare il contributo in caso di irregolarità;
- k) l'indicazione del termine breve entro cui si prescrive il diritto a riscuotere i contributi deliberati;
- l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nel bando sono indicate le istruzioni per la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati.

Ciascun bando deve essere adeguatamente pubblicizzato su stampa e televisioni locali.

Art. 8

Domande di contributo

I richiedenti devono presentare la loro domanda nelle forme e nei termini previsti dai bandi. Le domande che si discostino da tali prescrizioni saranno prese in considerazione solo eccezionalmente. La domanda deve contenere la documentazione indicata nel bando a cui si riferisce.

La domanda deve comprendere una descrizione dettagliata del progetto o dell'attività che si intende realizzare nelle sue diverse fasi, del relativo preventivo di spesa, dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, degli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare, degli eventuali altri soggetti che contribuiscano al progetto o ai quali è stato chiesto un contributo, nonché della sua durata e delle eventuali fasi in cui lo stesso si articola.

I richiedenti devono inoltre indicare l'indirizzo, preferibilmente anche di fax e posta elettronica, a cui ricevere le comunicazioni riguardanti la domanda di contributo, impegnandosi a comunicare alla Fondazione eventuali modificazioni che dovessero intervenire durante la vita del progetto.

Art. 9

Esame delle domande di contributo

Scaduti i termini stabiliti da ciascun bando, le domande di contributo pervenute alla Fondazione sono assegnate alle funzioni aziendali competenti che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti richiesti, ne curano la catalogazione e ne effettuano l'istruttoria sulla base degli schemi valutativi tempo per tempo vigenti.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi richiesti, il Direttore, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, provvede immediatamente a richiedere l'integrazione al richiedente.

Esaurite le fasi di catalogazione ed istruttoria delle domande di contributo, il Direttore, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, predispone schede di sintesi di ogni domanda contenenti almeno le seguenti voci:

- a) la denominazione, la natura giuridica e la sede del richiedente;
- b) il settore di appartenenza e le altre qualificazioni della domanda tempo per tempo previste dal processo di catalogazione;
- c) l'ammontare del contributo richiesto;
- d) lo scopo del contributo richiesto;
- e) i contributi precedentemente erogati al richiedente medesimo;
- f) i risultati dell'istruttoria conseguenti all'applicazione degli schemi valutativi tempo per tempo predisposti.

Art. 10

Organi consultivi per la valutazione delle domande di contributo

Quando la valutazione delle domande di contributo richieda particolari competenze tecniche, il Consiglio di Amministrazione può costituire apposite Commissioni per la selezione delle domande pervenute, alle quali possono essere chiamati ad assistere uno o più esperti.

Gli esperti sono scelti fra personalità indipendenti, di provata competenza ed esperienza nei settori verso cui sono diretti i contributi.

Agli esperti è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ove necessario, la Fondazione può ricorrere alla consulenza di esperti anche per la predisposizione dei bandi nonché per la verifica dell'attuazione dei progetti.

Art. 11

Criteri per la valutazione delle domande di contributo

Nella svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle domande di contributo, le funzioni aziendali competenti, gli eventuali Organi consultivi, il Direttore ed il Consiglio di Amministrazione si attengono alla valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico fine il miglior perseguimento degli scopi statutari e dei programmi della Fondazione. A tal fine, essi compiono un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, che comporta la sua realizzazione.

Constatata la rispondenza del progetto ai programmi della Fondazione, ai criteri stabiliti in via generale dal presente Regolamento nonché a quelli ulteriori fissati dai bandi, nella valutazione delle domande di contributo pervenute, il Consiglio di Amministrazione tiene conto in particolare:

- a) della priorità di soddisfazione dei bisogni nell'area di riferimento;
- b) dell'efficacia dell'intervento in termini di risultato sociale e di rispondenza alle finalità previste dallo Statuto per il settore in argomento;
- c) dell'esperienza maturata dal richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- d) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
- e) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
- f) della completezza della documentazione fornita.

Art. 12

Deliberazione dei contributi

Le decisioni in ordine ai contributi sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al precedente art.11.

Salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente carente degli elementi richiesti, ogni decisione sul rifiuto del contributo è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Sulle decisioni assunte, il Consiglio di Amministrazione redige un verbale che, unitamente agli eventuali rilievi fatti pervenire dai richiedenti, è posto a disposizione dei componenti gli altri Organi della Fondazione.

Delle decisioni assunte in ordine ad ogni contributo che impegni la Fondazione per un importo superiore ad € 50.000,00 viene data comunicazione all'Organo di Indirizzo alla prima occasione utile.

Art. 13

Comunicazione delle decisioni della Fondazione

Ogni decisione assunta in ordine all'accoglimento delle domande di contributo è comunicata ai richiedenti per iscritto, anche per fax o posta elettronica, normalmente entro trenta giorni dalla loro assunzione da parte della Fondazione.

Le domande non accolte possono essere riproposte in relazione a successivi bandi pubblicati dalla Fondazione.

Art. 14

Erogazione dei contributi

Il Direttore sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

La Fondazione eroga contributi:

- normalmente mediante bonifico bancario intestato al beneficiario, in funzione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e risultanti da adeguato rendiconto;
- eccezionalmente:
 - mediante bonifico bancario intestato:
 - al fornitore, per delegazione di pagamento da parte del beneficiario di fatture inerenti al progetto (documenti di spesa intestati al beneficiario);
 - al fornitore, in esecuzione di contratti stipulati:
 - dalla Fondazione con terzi ed aventi effetti a favore del beneficiario,
 - dal beneficiario con terzi ed aventi effetti a proprio favore, (documenti di spesa intestati alla Fondazione con specificazione della causale);
 - al beneficiario, a titolo di acconto, in funzione delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto;
 - mediante donazione al beneficiario di beni di proprietà della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 769 e segg. del c.c., donazione di beni mobili di modico valore (art. 783 c.c.) inclusa.

L'erogazione del contributo fa sorgere in capo al richiedente l'obbligo di inviare alla Fondazione, a conclusione del progetto o del periodo di attività, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonché una rendicontazione puntuale delle spese sostenute. Nel caso di contributi pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno. Il bando può stabilire che siano presentate più relazioni in coincidenza con diverse fasi in cui deve essere articolato il progetto.

Art. 15

Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti

Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti, al Direttore o ad altri dipendenti della Fondazione l'incarico di verificare, eventualmente con l'ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del beneficiario.

La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto presentato nelle sue diverse fasi di attuazione, anche attraverso la preventiva determinazione di parametri quantitativi e qualitativi. A tal fine, gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al beneficiario nonché di visitare i luoghi in cui il progetto è realizzato, previo accordo con il beneficiario medesimo.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile, il quale provvede ad informare l'Organo di Indirizzo relativamente alle iniziative di maggior rilievo, al fine di valutarne l'efficacia in ottica di programmazione futura.

Art. 16

Rapporto annuale

In sede di redazione del bilancio annuale, il Consiglio di Amministrazione illustra, in apposita sezione della relazione sulla gestione, l'attività erogativa svolta nell'anno precedente, eventualmente allegando l'elenco completo dei beneficiari ed i contributi assegnati.

Art. 17

Pubblicizzazione

Lo Statuto, i regolamenti interni, il rapporto annuale, i bandi per la concessione di contributi, gli elenchi dei beneficiari e dei contributi assegnati, nonché gli altri documenti destinati alla diffusione pubblica riguardanti l'attività della Fondazione sono resi pubblici nei modi stabiliti specificamente nel presente Regolamento e messi a disposizione presso la sede della Fondazione medesima per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 18

Decorrenza e norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

Ai contributi per i quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.